



## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

**DETERMINAZIONE N. 73**

Valenza, 24 febbraio 2021

*senza impegno di spesa*

#### Oggetto

**Comuni di Carmagnola Carignano e Lombriasco. Attività venatoria rivolta al cinghiale (*Sus scrofa*) nell'Azienda Faunistico Venatoria "Ceretto". Richiedente Azienda Faunistico Venatoria Ceretto. Giudizio di Valutazione di Incidenza.**

Vista la nota dell'Azienda Faunistico Venatoria "Ceretto" (ns. prot. n. 2871 del 16/10/2020), con la quale veniva trasmesso all'Ente-Parco il progetto di attività venatoria rivolta al cinghiale (*Sus scrofa*) nell'Azienda stessa nei comuni di Carignano, Carmagnola e Lombriasco;

vista la nota di riscontro dell'Ente-Parco prot. 3144 del 12/11/2020, con la quale è stato dato avvio al procedimento di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

considerato che, con nota prot. 3192 del 16/11/2020, è stato richiesto il supporto tecnico-scientifico ad ARPA Piemonte, ai sensi dell'art. 46 L.R. 19/2009 (e s.m.i.);

considerato che ARPA Piemonte ha comunicato di ritenere opportuno chiedere ulteriori specificazioni al proponente, con nota prot. 100490/22.04 (ns. prot. n. 3384 del 4/12/2020);

vista la nota di riscontro trasmessa via PEC il 22/1/2021 dall'Azienda Faunistico Venatoria Ceretto (ns. prot. n. 219 del 22/1/2021);

vista la nota di contributo tecnico-scientifico, da parte di ARPA Piemonte, prot. 15830 (ns. prot. n. 742.19-02-2021);

considerato che l'intervento in oggetto si situa all'esterno, ma in adiacenza ai confini della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110024 "Lanca di San Michele", e ricade parzialmente nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1110016 "Confluenza Po-Maira", in gestione all'Ente-Parco ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

vista la Valutazione appropriata predisposta dall'ufficio tecnico dell'Ente-Parco sulla base del contributo tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, con la quale si esprime giudizio di incidenza favorevole con prescrizioni rispetto all'intervento proposto, per le considerazioni e nei limiti esposti nell'istruttoria stessa;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R;

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 39 del 30/11/2020;

## DETERMINA

di esprimere **giudizio di incidenza positivo** per il progetto di attività venatoria rivolta al cinghiale (*Sus scrofa*), **subordinatamente al rispetto di quanto indicato delle seguenti prescrizioni**, di cui alla Valutazione appropriata allegata alla presente determinazione per farne parte integrante:

- **il prelievo della specie cinghiale all'interno della AFV dovrà essere unicamente nella forma di caccia di selezione, in modalità di appostamento fisso o su altana, a una distanza non inferiore ai 200 m dal confine dei siti Rete Natura 2000, e/o mediante la pratica della cerca, ma senza l'ausilio del cane;**
- **non sono praticabili forme di caccia collettiva con la tecnica della girata o della braccata;**
- **dovrà essere effettuata una raccolta dei dati biometrici dei capi abbattuti mediante la compilazione della scheda sui dati biometrici, secondo le indicazioni della DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 – "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", e consegnati all'Ente-Parco, gestore del sito RN2000 oltreché all'Ufficio Caccia della Regione Piemonte competente.**

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale [www.parcopiemontese.it](http://www.parcopiemontese.it)

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

*firmato in originale* .....

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

*firmato in originale* .....

Allegato: Valutazione Appropriata.

*copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

Valenza, .....

.....

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

**VALUTAZIONE APPROPRIATA**

prot. e data Ente	prot. e data Richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
n. 2871 del 16.10.2020 219 del 22/1/2021	PEC del 16.10.2020 PEC del 22/1/2021	Comuni di Carignano Carmagnola e Lombriasco	Progetto per l'attività venatoria rivolta al cinghiale ( <i>Sus scrofa</i> ) nel territorio dell'AFV Ceretto

Istruttoria predisposta con il contributo tecnico-scientifico di ARPA Piemonte – Dipartimento Valutazioni Ambientali

**1. Caratteri dell'intervento**

L'Azienda Faunistico-Venatoria "Ceretto" è compresa nel territorio dei comuni di Carmagnola, Carignano e Lombriasco ricadenti nella zona di pianura della Provincia di Torino. La maggior parte del territorio dell'Azienda è sito nell'area contigua della Fascia Fluviale del Po.

L'esercizio dell'attività venatoria è concesso a coloro che sono autorizzati dal concessionario (DGR n.21-3140 del 11 aprile 2016 e succ.mod.). L'Azienda copre una superficie complessiva pari a 678,00 ha e, nella sua porzione più a nord, confina direttamente con la ex Riserva Naturale Lanca di San Michele mentre a sud confina con la ex Riserva Naturale Confluenza Po- Maira. Entrambe queste Riserve sono state anche individuate come Siti di Rete Natura 2000 (codici IT1110024 "Lanca di San Michele" e IT1110016 "Confluenza Po – Maira") e, per le quali con D.G.R. n. 24-4043 del 10-10-2016, sono state approvate le misure di conservazione sito specifiche.

I confini dell'Azienda faunistica "Ceretto", nella parte Sud si sovrappongono a quelli della ex Riserva Naturale Confluenza Po-Maira. Per ovviare a tale situazione l'Azienda ha deciso di escludere dal suo territorio il Foglio 13, nel comune di Lombriasco (mappali 50 e 144) e il Foglio 92, nel comune di Carignano (mappali 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6, 9, 48 e 49) per un totale di ettari 7,9. La superficie complessiva dell'Azienda ammonta quindi a ha 670,1. In base a tale modifica territoriale i nuovi confini dell'Azienda faunistica sono evidenziati nella figura 1. La relazione riporta una descrizione del sito RN2000, dell'inquadramento ambientale e delle caratteristiche faunistiche, desunte dalla scheda del Sito Natura 2000;

**2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000**

L'area di intervento ricade a confine con la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110024 "Lanca di San Michele" e in parte nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1110016 "Confluenza Po-Maira" in gestione all'Ente-Parco.

**3. Osservazioni**

Arpa Piemonte nel contributo di cui alla nota prot. 100490/22.04 del 4/12/2020 (prot. Ente-Parco 3384 del 4/12/2020) ha evidenziato:

*Nello studio di incidenza il proponente dichiara di attenersi alle: "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte - D.G.R. n. 125-9449 del 01/08/2008".*

*Si rileva a riguardo che per la stesura dei piani di prelievo le Linee Guida di cui sopra prevedono: Caccia di selezione:*

- *Al fine di richiedere il piano numerico di prelievo alla specie cinghiale le A.F.V.. dovranno redigere una relazione tecnica in merito allo status della popolazione, in cui dovranno essere indicati eventuali dati di censimento e/o tableau di caccia.*
- *Le metodologie di censimento applicabili per la specie cinghiale sono: osservazione diretta, conteggio notturno con faro, conteggio con termo-camera.*
- *I periodi idonei in cui effettuare i censimenti sono i seguenti: da febbraio a maggio.*

*Riguardo la formulazione dei piani di prelievo:*

- *I piani di prelievo annuali devono essere redatti in base:*
  - a) *ai risultati dei censimenti e/o delle stime di consistenza e/o all'analisi delle dinamiche di popolazione.*
  - b) *ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età.*
  - c) *allo sforzo di caccia.*

*I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:*

- *il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;*
- *la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;*
- *il calendario dei prelievi deve seguire le indicazioni riportate nella Tabella di seguito riportata:*

<b>Classi</b>	<b>Periodo</b>
ST – RO – Maschi	01 aprile – 30 settembre
ST – RO – Maschi e Femmine	01 ottobre – 31 gennaio

*Lo studio di incidenza risulta carente della maggior parte dei dati funzionali alla redazione del piano di prelievo. Nello studio di incidenza vengono riportati dati riferiti a incontri occasionali da parte degli operatori dell'azienda e vengono riportati dati di abbattimento di cinghiali afferenti alla caccia programmata dell'ATC-TO4 e dell'Ente-Parco attinenti alla caccia di selezione del 2018.*

*Le forme venatorie previste sono caccia di selezione e caccia programmata. L'attività venatoria al cinghiale non esercitata in forma selettiva sarà svolta secondo le disposizioni del calendario venatorio in un arco temporale non superiore a 92 giorni. L'azienda ha richiesto come periodo quello compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Tale attività potrà essere svolta anche in concomitanza con la caccia di selezione. La caccia in forma programmata potrà essere svolta sia in forma singola che a squadre. Entrambe le forme di caccia verranno condotte sull'intera area dell'azienda nel rispetto della Determinazione Dirigenziale 012/2018 che prevede la preclusione dell'esercizio venatorio a distanza inferiore a 200m dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata. In tali settori è previsto unicamente la modalità all'aspetto da appostamento. Si rileva che il proponente in riferimento alla pratica della caccia mediante girata indica un numero max di cacciatori in posta di 8-10 quando da linee guida regionali indicano un numero max consentito è di 6.*

*Conclusioni*

*La documentazione pervenuta risulta poco esaustiva e carente, per gli aspetti inerenti i dati forniti, sulla base dei quali è stato costruito il piano di prelievo della specie Sus scrofa dell'azienda ed i dati faunistici (abbattimenti cinghiali), tali da non consentire di inquadrare l'Azienda nel contesto territoriale locale e di effettuare valutazioni di merito sull'incidenza della pratica venatoria rispetto ai SIC confinanti.*

*Si propone pertanto di effettuare una richiesta di integrazioni così definita:*

- *evidenza richiesta danni da cinghiale nell'ultimo triennio e da incidenti stradali.*
- *dati censimenti ungulati presenti sul territorio limitrofo l'Azienda e piani di prelievo numerico per la caccia di selezione alla specie capriolo e cinghiale (DGR n. 17-5754 del 6/05/2013), ATC e Ente Gestione aree Protette di almeno ultimi 5 anni.*
- *numero di soci e valutazioni sulla pressione venatoria esercitata.*
- *prevedere una campagna di censimento al cinghiale all'interno del territorio dell'Azienda al fine di valutare in modo appropriato la consistenza della popolazione che frequenta l'area.*
- *un piano di prelievo aggiornato sulla base dei nuovi dati acquisiti e rispondente alle linee guida regionali.*

*A seguito della trasmissione delle integrazioni via PEC il 22/1/2021, da parte dell'Azienda Faunistico Venatoria Ceretto (prot. 219 Ente-Parco del 22/1/2021), Arpa Piemonte ha trasmesso con nota 15830 B.2/03 S00019/P22\_2020\_00234 il 19/2/2021 (prot. Ente-Parco 742 del 19/2/2021) la seguente valutazione :*

*In considerazione dei dati a disposizione sulla distribuzione e consistenza della specie cinghiale sul territorio oggetto di valutazione e del contesto territoriale stesso in cui si inserisce l'AFV Ceretto, si rileva che essendo la presenza del cinghiale fortemente condizionata dalla presenza di*

siti idonei al foraggiamento, svernamento, rifugio e riproduzione, tali esigenze sono a pieno soddisfatte unicamente dai boschi e dalle formazioni boscate ripariali, che nell'area oggetto di valutazione si rinvengono prevalentemente site all'interno delle Riserve Naturali dove la caccia è preclusa.

Si prende atto, vista la vocazione agricola del territorio in cui si insedia l'AVF, prevalentemente orientato alla monocoltura, delle difficoltà nell'effettuare una stima della popolazione nell'area. La monocoltura di fatto incentiva una maggiore distribuzione della specie sul territorio in relazione alla maggiore disponibilità di cibo, elemento che in relazione alla stagionalità e quindi alla presenza di alimenti sul terreno condiziona le fluttuazioni delle presenze nell'area.

Ciò tenuto conto, si valuta la proposta di piano di abbattimento stimata in 25 cinghiali, suddivisi in 15 giovani e sub adulti (maschi e femmine) e 10 adulti (maschi e femmine), possa essere sostenibile e condivisibile a patto che lo stesso venga effettuato nella forma di caccia di selezione o in modalità di appostamento fisso o su altana ad una distanza non inferiore ai 200m dal confine con la Riserva Naturale.

Si reputa inoltre sostenibile e quindi perseguibile la pratica della cerca ma senza l'ausilio del cane. Sono da escludere, in considerazione della posizione baricentrica dell'AFV rispetto alle due ZSC, forme di caccia collettiva con la tecnica della girata o della braccata. La braccata con cani da seguita, o la battuta mal si prestano ad essere adottate come tecnica di controllo numerico del cinghiale in prossimità di aree protette in relazione al disturbo che arrecano alle restanti componenti delle zoocenosi.

La specie cinghiale è solita trovare ricovero e rifugio diurno all'interno dei boschi e delle formazioni forestali fluviali che sono riscontrabili prevalentemente all'interno della Riserva Naturale, pertanto sussistono oggettive difficoltà nella gestione e limitazione dell'azione dei cani o del cane limiere al di fuori dei confini della stessa, venendo quindi a mancare sufficienti garanzie ed un livello adeguato di tutela per le altre componenti faunistiche. Motivo per cui, si ritiene che le suddette forme di caccia non siano praticabili.

Al fine di acquisire maggiori informazioni sulla popolazione che insiste nell'area vasta, si reputa che in accordo con le linee guida regionali debbano essere raccolti dati funzionali a tale scopo, dalla analisi dei capi abbattuti mediante la compilazione della scheda sui dati biometrici e consegnati all'Ente-Parco oltreché all'Ufficio Caccia Regionale competente.

Sono inoltre raccomandate raccolte dati sulla presenza del cinghiale secondo le indicazioni ISPRA al fine di consentire una più adeguata calibrazione dei futuri piani di abbattimento. Si rammenta che la gestione della specie *Sus scrofa* finalizzata alla riduzione dei danni all'agricoltura non è perseguibile unicamente mediante l'abbattimento ma anche attraverso l'adozione di adeguate misure finalizzate alla prevenzione, quali l'impiego del filo elettrificato.

#### **4. Conclusioni**

Si riportano le conclusioni, con prescrizioni, sulla base di quanto valutato da ARPA Piemonte nel contributo tecnico di cui alla nota prot. 15830 B.2/03 S00019/P22\_2020\_00234 il 19/2/2021 (prot. Ente-Parco 742 del 19/2/2021):

Si ritiene che ai fini della tutela delle confinanti ZSC "CONFLUENZA PO-MAIRA" e della ZSC "LANCA DI SAN MICHELE" debbano essere adottate le seguenti prescrizioni:

- Il prelievo della specie cinghiale all'interno della AFV dovrà essere unicamente nella forma di caccia di selezione o in modalità di appostamento fisso o su altana ad una distanza non inferiore ai 200m dal confine con la Riserva Naturale, e/o mediante la pratica della cerca ma senza l'ausilio del cane.
- Non sono praticabili forme di caccia collettiva con la tecnica della girata o della braccata.
- Dovrà essere effettuata una raccolta dei dati biometrici dei capi abbattuti mediante la compilazione della scheda sui dati biometrici secondo le indicazioni della DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 – "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", e consegnati all'Ente gestore oltreché all'Ufficio Caccia Regionale competente.

Le suddette prescrizioni vengono pertanto recepite ai fini del giudizio favorevole di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

*Istruttoria predisposta dall'ufficio tecnico dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (referente: dott. nat. Sandra Buzio)*